

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1858

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE CESARE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore — Riforma dell'articolo 3 proposto dall'ufficio centrale e parole al riguardo del senatore Musio, relatore — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia — Aggiunta proposta dal senatore Di Pollone — Parlano i senatori Musio, relatore, Di Pollone e il ministro di grazia e giustizia — Approvazione dell'articolo 3 riformato dall'ufficio centrale coll'aggiunta del senatore Di Pollone, non che dell'articolo 4 del progetto ministeriale — Articolo 5 — Considerazioni del ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni proposte dall'ufficio centrale al § 1 — Risposta del senatore Musio, relatore — Adozione della proposta del senatore De Cárdenas in ordine all'intitolazione che precede il detto articolo — Adozione del paragrafo 1 dell'articolo 5 ministeriale — Obbiezione del ministro di grazia e giustizia sulle aggiunte e modificazioni dell'ufficio centrale ai numeri 1 e 2 del predetto articolo — Parole del senatore Musio, relatore, a sostegno delle medesime — Parlano il ministro di grazia e giustizia e i senatori Musio, relatore, Jacquemoud, Sclopis, Deferrari, Cibrario e Des Ambrois — Adozione dei numeri 1 e 2 dell'articolo 5, emendati dall'ufficio centrale — Appunti del ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni dell'ufficio centrale al numero 3 dell'articolo 5, combattuto dal relatore Musio — Osservazioni del senatore Cibrario a sostegno della proposta ministeriale — Adozione del rinvio di questo numero 3 all'ufficio centrale — Approvazione dei numeri 4 e 5 dell'articolo suddetto — Aggiunta al numero 6 dell'articolo 5 proposta dall'ufficio centrale e combattuta dal ministro di grazia e giustizia — Osservazione del relatore Musio a sostegno della medesima — Parlano il ministro di grazia e giustizia e i senatori Musio, relatore, e Sclopis — Rifiuto dell'aggiunta proposta dall'ufficio centrale — Proposta del senatore Des Ambrois — Approvazione del numero 6 dell'articolo 5 ministeriale e dell'aggiunta Des Ambrois.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Sono presenti i ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici.)

QUARELLI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

2686. Il collegio dei causidici della città d'Ivrea dichiara di aderire alle domande di modificazioni espresse nella petizione dei causidici di Torino sporta al Senato, relativa al progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore.

2687. Il Consiglio delegato del comune d'Iglesias fa istanza in appoggio delle modificazioni contenute nel parere della Commissione della società agraria di Cagliari, intorno al progetto di legge per l'abolizione degli ademprivi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.

PRESIDENTE. Riprendendo la discussione ieri sospesa sul progetto di legge per l'esercizio della profes-

sione di procuratore, io pregherei l'ufficio centrale di volere dare conto del suo operato dietro il mandato avuto dal Senato.

MUSIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MUSIO, relatore. L'ufficio centrale ha soddisfatto questa mane all'incarico che aveva ricevuto ieri. Esso si è occupato di una nuova redazione dell'articolo 3. Esso ha creduto che fosse meglio di dividerlo in tanti diversi alinea: così parve che potesse essere ad un tempo il testo più chiaro, più piana la discussione, più facile anche e più regolare la votazione.

Ecco il testo che ha nuovamente preparato:

« § 1° L'ufficio di procuratore è incompatibile con qualunque impiego dell'ordine giudiziario. »

Qui non esiste più la parola « stipendiato, » che era quella che ieri, tanto nel testo del signor ministro, come in quello dell'ufficio centrale, eccitava qualche dubbio. Parve che questo aggettivo cangiasse il senso del periodo e si potesse riferire tanto a qualunque impiego dell'ordine giudiziario come a qualunque altro impiego pubblico, a qualunque altro impiego amministrativo, a qualunque altro impiego militare. Qui adunque la parola « stipendiato » non si è conservata, ed in questa

prima parte dell'articolo si è solamente parlato di qualunque impiego dell'ordine giudiziario.

Una formola concepita in questi termini pare che possa anche rispondere alla difficoltà che ieri opportunamente eccitava il senatore Persoglio, il quale sollevando il dubbio, se certi impieghi possano considerarsi come impieghi nell'ordine giudiziario, parlava in specie anche degli uscieri. Si può dubitare, è vero, se sieno impiegati giudiziari, o no. Essi sono veramente ufficiali ministeriali. Ma pure usata la formola generale « qualunque impiego dell'ordine giudiziario » in questo generale concetto pare che resti anche inglobato l'ufficio di usciere.

Ecco ora il secondo alinea del testo:

« § 2° Con qualsiasi pubblico impiego non gratuito, amministrativo o militare. » In questo alinea si è introdotta la frase *non gratuito*: qui non può riferirsi ad impiego giudiziario, ed è riferibile solamente a qualunque impiego pubblico, oppure amministrativo o militare.

« § 3° Coll'esercizio del notariato.

« § 4° Dell'avvocatura; » cioè coll'esercizio dell'avvocatura.

« § 5° Della professione di commerciante. »

Si è mantenuto lo stesso sistema di staccare in tanti alinea tutte queste incompatibilità, perchè anche nella votazione potendovi essere coloro che convenendo sopra una, non convengano sopra le altre, sia più facile assoggettare le singole incompatibilità a separata votazione.

Ultimo alinea: « Colla qualità di ecclesiastico, e di ministro di un culto. »

Ecco come è stato novellamente redatto il testo dell'articolo.

Soggiungerò adesso poche e brevi osservazioni; altre generali che si possono riferire a tutte le incompatibilità, altre speciali che si riferiscono solamente a qualcuna di esse.

Ieri l'onorevole ministro ci diceva che l'incapacità e l'incompatibilità sono due cose tra loro diverse; veramente l'ufficio centrale ha ritenuto ancora questa differenza: le incapacità sono sempre condizioni delle persone; le incompatibilità sono sempre condizioni delle cose e dell'ufficio; ma quantunque nell'origine vi sia una diversità, pure vi è un'identità negli effetti; giacchè tanto le incapacità come le incompatibilità costituiscono, le une o le altre, condizioni che ostano a che un aspirante possa essere ammesso nel numero dei procuratori. Era per ciò che l'ufficio centrale le mise nel titolo delle ammissioni, ed era perciò che potrebbero anche benissimo riportarsi o nel capo preliminare, oppure là stesso dove il signor ministro colloca le incapacità.

Ieri ci diceva pure il signor ministro che bisognerebbe ricordare che noi inauguriamo una legge in nome della libertà: ma non bisogna nemmeno dimenticare che inaugurando questa legge confermiamo e creiamo un monopolio; siamo dunque nel caso che sono in presenza due libertà; una, la libertà professionale del procura-

tore, l'altra, la libertà naturale del litigante. Noi contro questa naturale libertà che avrebbe il litigante di potere fare egli stesso personalmente le sue difese in giudizio, noi diciamo a lui: voi non potete comparire davanti al giudice, e per voi comparirà un procuratore.

A favore di questo procuratore dunque la legge crea un monopolio, ed un monopolio a danno della libertà del litigante; bisognerà dunque che la libertà che si vuol dare al procuratore sia combinata in modo che, lasciando a lui libero l'esercizio della sua professione, non comprometta gli interessi dei litiganti cui è imposta una scelta in quel determinato ordine di persone.

Siccome poi è la legge che gli dà quest'ordine di persone, la legge pure ha da essere quella che deve provvedere a che queste persone siano tali a potere curare diligentemente l'interesse del litigante, a compiere esattamente bene il proprio ufficio; giacchè se la legge abbandonasse le cautele necessarie in questa parte, la legge in certo modo si renderebbe responsabile del danno che sente il litigante. Bisognerà dunque che questa libertà che si vuol dare ad un monopolio sia combinata in modo che, negando la libertà a ciascuno di fare valere le sue ragioni e di difenderle, non ne comprometta gli interessi.

Il Senato ha veduto che l'ufficio centrale nella nuova relazione in parte ha secondato il desiderio dell'onorevole guardasigilli, in parte con suo dispiacere non lo ha potuto secondare; ha secondato il desiderio del guardasigilli, nello spiegare diversamente l'alinea che si riferisce alla mercatura; nel primo testo l'ufficio centrale adoperò quella parola perchè quella parola dinota da per se stessa la professione del commerciante; questa parola o si cerchi nei libri delle scienze, o si cerchi nei libri delle leggi, o nei Codici, significa sempre la professione di commerciante.

Dunque questa parola anche adoperata in questa legge avrebbe potuto e dovuto conservare il naturale e proprio suo significato, senza che potesse generare ombra di dubbio fondato; ma però onde appianare quanto è possibile la discussione, e togliere di mezzo ogni motivo di dissenso, l'ufficio centrale ha cancellato le sue proprie parole, e sostituite queste altre, *della professione di commerciante*; pare che questa dicitura toglierà ogni e qualunque ombra di dubbio; solo perchè si togliessero i dubbi se la parola *mercatura* non poteva dare luogo ad alcun dubbio negli stessi esempi adottati dall'onorevole guardasigilli, di coloro cioè, che possono firmare un *pagherò*, una cambiale; che molto meno ne possono generare queste che ora sono sostituite. Dico che non poteva generare dubbio alcuno la parola *mercatura* nel senso relativo dell'onorevole guardasigilli, giacchè nello stesso Codice di commercio esiste testualmente la distinzione fra la professione, cioè l'abito costante degli atti di commercio, e l'atto di commercio isolato. Quindi uno può fare una cambiale, un *pagherò*; ne può fare dieci, ne può fare quanti le cose sue gli comandano, ma non perciò contrae egli la qualità di com-

mercante, e resta sempre tutt'altro uomo, che uomo addetto alla mercatura.

Nell'ultimo alinea si è soddisfatto ai desiderii dell'onorevole guardasigilli, giacchè, ecco le parole che si sono sostituite: *colla qualità di ecclesiastico, o di ministro di un culto*. Questa formola abbraccia tanto i nostri sacerdoti quanto i ministri di qualunque altro culto. Le parole sono chiare perchè non possano lasciare alcun dubbio.

Ma mentre l'ufficio centrale ha dal canto suo posto ogni suo studio a soddisfare i desiderii dell'onorevole guardasigilli per quanto alla mercatura, abbandonando la parola, non ha potuto però abbandonare la cosa.

Ieri un onorevole membro dell'ufficio centrale stesso ha dette molte ragioni, e le ha dette troppo bene, come egli è solito a fare, per giustificare quest'incompatibilità. Io oggi ne soggiungerò una, ed è quella che mi suggerisce lo stesso signor guardasigilli nella sua relazione, laddove motivando la necessità di un'autorizzazione dei tribunali, o delle Corti, affinchè un procuratore possa nominarsi più di un sostituto, dice: che bisogna fare in modo a che, lasciando larga libertà di nominarsi molti sostituiti, un procuratore, di abile e diligente mandatario, non possa divenire avido speculatore.

Egli ha ivi giustamente fatto ogni studio, affinchè in una professione così nobile quale è quella del procuratore, non si possa ingenerare lo spirito della mercatura. Ora domando se, avendo posto ivi tanto studio, non se ne deve mettere altrettanto in questa parte dell'incompatibilità, e se in questa parte delle incompatibilità si possa fare sì che questa mercatura possa diventare la compagna abituale del procuratore, o se si possa fra mercatura e procuratore fare una specie di solenne connubio.

L'ufficio centrale ha stimato pure d'insistere nell'incompatibilità derivante dall'esercizio dell'avvocatura.

Si sono dette anche ieri molte ragioni a questo proposito ed io non le ripeto. Io solamente a questo riguardo invocherò l'autorevole testimonianza dell'onorevole guardasigilli, il quale, essendo com'era eccellentissimo avvocato patrocinante, come avrebbe potuto avere il tempo di fare nemmeno mediocrementemente il procuratore? È dunque vero che chi è chiamato a fare l'avvocato, se fa bene quell'ufficio, non può fare bene quello di procuratore, e viceversa non può fare bene l'ufficio di avvocato, chi fa bene quello di procuratore.

Dunque nell'esercizio dei due uffici vi ha un ostacolo, per cui è necessario che essi sieno divisi, e che chi esercita abitualmente una professione, non eserciti l'altra.

Dopo ciò io ho detto di essere breve, e voglio essere breve per due ragioni: 1° perchè se la discussione d'oggi si rassomiglia a quella di ieri, sembra che siasi aperta come una specie di quaresimale; 2° perchè se la discussione d'oggi si rassomiglia a quella di ieri, e così andiamo in progresso, non daremo nemmeno un grande esempio di sobrietà ai procuratori da servire loro di norma negli atti giudiziari. (*ilarità*)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io ebbi già nella tornata di ieri l'onore di dichiarare che questo articolo, ove fosse altrimenti redatto, potrebbe essere più facilmente accettato dal Ministero anche in quanto concerne la incompatibilità che si vuole stabilire tra l'esercizio della professione di procuratore e quella dell'avvocato e la mercatura.

La nuova redazione proposta ora dall'ufficio centrale, la quale in massima dichiaro fin d'ora molto pregevole, non fece che confermarmi nella opinione già da me ieri emessa. Io persisto a credere che non vi sono tutti gli inconvenienti che si suppongono nell'esercizio cumulativo della professione di procuratore e di avvocato. Anzi parmi che sarebbe opportuno di allettare i procuratori a laurearsi in legge, cosicchè col tempo quanti abbracciano una tale carriera avessero quasi tutti atteso agli studi necessari per esporre e fare valere anche in diritto le ragioni dei loro clienti. Tuttavia giova ritenere che nella proposta del Ministero se non veniva proclamato il principio d'incompatibilità di amendue gli uffici anzi indicati per non pregiudicare l'avvenire e le disposizioni che potranno essere adottate dal Parlamento, nella non lontana revisione del Codice di procedura civile, erasi però introdotta una clausola che in fatto riusciva allo scopo medesimo. Ed invero nello schema ministeriale stabilivasi che il procuratore anche rivestendo la qualità d'avvocato non potesse mai percepire altri onorari che quelli assai minori dovuti al procuratore. Pertanto la differenza in pratica si ridurrebbe quasi a nulla, risolvendosi in definitiva starei per dire in null'altro che in una questione d'amor proprio. Ora non essendo a siffatte questioni che io mi voglio soffermare, sono ben lieto di potere, aderendo al temporamento dell'ufficio centrale, dimostrarvi non essere mio intendimento di combattere senz'altro le sue proposte, che io non esito anzi ad accettare ogni qualvolta mi risulta potere esse condurre al fine cui tutti miriamo, a fare cioè una buona legge. Dichiaro perciò che non insisto ad oppormi all'incompatibilità tra il ministero del procuratore e quello dell'avvocato dall'ufficio centrale suggerita.

Uguale dichiarazione io farò quanto all'altra incompatibilità concernente l'esercizio della mercatura, perchè, come ebbi l'onore di dirlo nella seduta di ieri, credo che in fatto difficilmente potrebbe verificarsi l'esercizio cumulativo dell'una e dell'altra professione. Riguardo però a quest'alinea mi riservo di presentare qualche osservazione intorno al modo con cui è redatto quando si tratterà di metterlo ai voti; imperciocchè mi pare che i termini nei quali è concepito possano ingenerare qualche dubbio. Proporrò quindi a suo tempo alcune variazioni per meglio chiarirne il vero significato: ed ove questa mia opinione appaia fondata e si scorga che realmente può come ora è espresso dare luogo ad incertezze, pregherò il Senato ad adottare una formola che meglio possa chiarire il concetto e dell'ufficio centrale e del Ministero.

MUSIO, relatore. Ama di sentirli di nuovo?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Abbia la compiacenza di inviarmi lo scritto.

(Il senatore Musio fa passare l'articolo al signor ministro.)

Forse sarebbe meglio di dire professione *abituale*. Io temo sempre che possano sorgervi questioni su ciò che costituisce questa professione, e che possa volersi da qualche atto isolato di commercio inferire che si è violata questa legge. Ieri già si riconosceva che nei costumi attuali della nostra società ben pochi sono quelli che giungano al fin dell'anno senza avere fatto qualche operazione industriale o qualche atto commerciale. Ed è appunto per evitare ogni possibile difficoltà od incertezza per lo avvenire che io proporrei si dicesse *professione abituale*.

MUSIO, relatore. La prima redazione del nuovo testo per meglio soddisfare a tutti gli scrupoli portava pure la parola *abituale*; ma si è creduto che per se stessa grammaticalmente, e logicamente la cosa fosse talmente inutile e costituisse talmente un pleonasma, che si è cancellata, giacchè, si è detto, non vi esiste professione là dove non vi è abitudine; dunque se diciamo professione, la professione include l'abitudine.

Nel Codice di commercio all'articolo primo è vero che si legge e ne fanno la loro professione *abituale*, ma col secondo inciso si è spiegato il primo ed è, chi fa atti di commercio. Allora stava bene, che essendosi detto prima chi fa atti di commercio, venisse dopo, che ne fa l'abituale professione, ma quella parola *abituale* si riferisce ad *atti*. Professione in se stessa racchiude la serie degli atti abituali; ove tuttavia si desidera che vi sia aggiunta questa espressione che si era scritta prima, ma si è cancellata poi per rendere la frase più esatta e meno ridondante, l'ufficio centrale non fa nessuna difficoltà.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Convegno col relatore che grammaticalmente vi sarebbe un pleonasma dicendo *professione abituale*, perchè ciò che costituisce la *professione* è l'*abitudine*, tuttavia sarebbe meglio, per togliere qualunque difficoltà, che tal formola si adottasse. Del resto per contraccambiare la cortesia dell'ufficio centrale con altro atto di condiscendenza, io dichiaro che in seguito alle dichiarazioni che sonosi fatte e le quali danno alla parola *professione* il senso di *abitudine* che le è proprio, non insisto perchè di questa si faccia cenno espresso nell'articolo di legge.

DI POLLONE. Siccome lo scopo delle osservazioni dell'onorevole ministro tendeva a chiarire la legge onde non nascessero dubbi, io mi farò lecito di chiedere sia al signor ministro, che all'ufficio centrale, se nel loro concetto siano anche esclusi i sensali, mentre questa classe di persone è assai numerosa nello Stato, e tanto più nei porti marittimi; e questi non si possono realmente qualificare quali commercianti.

Ora io domando se i sensali avranno facoltà di fare il procuratore sì, o no. Io non formolo un'opinione, solo desidero che questo dubbio, che mi è nato, venga chiarito.

MUSIO, relatore. Veramente nelle parole che sono scritte nel nuovo testo come nell'antico si può dire che il sensale non è compreso, perchè il sensale propriamente non è commerciante; mi pare che non essendo compreso nella parola non debba dirsi compreso nello spirito che ha dettato questa legge; l'ufficio centrale crede però che il sensale non possa fare il procuratore.

DI POLLONE. È bene che ciò si dica.

MUSIO, relatore. Ora, siccome è manifesto che non essendo compreso nè nella lettera nè nello spirito della legge, come dovrebbe esserlo, l'ufficio centrale non ha alcuna difficoltà di aggiungerlo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io dichiaro che per le stesse ragioni per cui ho aderito alla incompatibilità con la professione di commerciante, non ho nessuna difficoltà che sia compresa anche quella con la professione di sensale.

DI POLLONE. In allora proporrei di aggiungere *agenti di cambio e sensali*, perchè sono due cose distinte.

PRESIDENTE. Essendo su ciò d'accordo, io darò ora lettura dell'articolo come sarebbe definitivamente redatto:

« L'ufficio di procuratore è incompatibile con qualunque impiego dell'ordine giudiziario.

« Con qualsiasi pubblico impiego non gratuito, amministrativo o militare.

« Coll'esercizio del notariato.

« Dell'avvocatura.

« Della professione di commerciante o di agente di cambio o di sensale.

« Colla qualità di ecclesiastico o di ministro di un culto. »

Siccome non vedo più contrasto, se è domandata la divisione, dividerò l'articolo, altrimenti lo metto ai voti come si trova.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Se non si vota per divisione, io pregherei l'ufficio centrale a riflettere se non potrebbe forse generare qualche dubbio l'ultimo alinea relativo alla incompatibilità *colla qualità di ecclesiastico o di ministro di culto*; forse sarebbe meglio di sopprimere le parole *colla qualità di ecclesiastico*, e dire *colla qualità di ministro di un culto*, perchè così, mentre rimane chiaramente espresso il concetto che hassi in mente, si eliminano le questioni cui quella dicitura potrebbe dare luogo.

MUSIO, relatore. Veramente l'ufficio centrale intese di spiegare due diverse cose in quelle due frasi; quando ha detto la qualità di ecclesiastico, intese di riferirsi ai nostri sacerdoti, e con questo nome siamo usi di chiamare gli uomini di chiesa, e non siamo soliti a designare altri che il sacerdote della Chiesa cattolica, quindi ne abbiamo fatto un articolo separato, dicendo *colla qualità di ecclesiastico*; ma siccome in questa parola non possiamo comprendere i ministri degli altri culti, perciò abbiamo compreso in un altro inciso il ministro di un altro culto.

Veramente noi abbiamo inteso due distinte cose, ed abbiamo espresso due distinti concetti, e crediamo che

per la maggior chiarezza della legge, e per la sua maggiore proprietà sia meglio di lasciare questa redazione come è concepita, cioè colle parole: « colla qualità di ecclesiastici, e colla qualità di ministro di un culto. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole relatore, non potrei adire che si stabilisca la incompatibilità colla qualità di ecclesiastico, perchè ve ne potrebbero essere di tali che non devono venire respinti dall'esercizio della professione di procuratore, e che con quella frase, la quale ha troppo ampio significato, verrebbero a comprendersi; e credo che se dicessimo unicamente *ministro di un culto*, comprenderemmo quelli del nostro culto cattolico, non meno che gli altri, e non andremmo incontro alle difficoltà che potrebbero sorgere in caso diverso. Da qual punto comincia la qualità di ecclesiastico? Lo è, per esempio, chi sia insignito degli ordini minori? Questo potrebbe essere oggetto di questioni, ed io credo conseguentemente che siffatta espressione potrebbe essere pericolosa, e che si debba quindi senza esitazione eliminare, e ciò tanto più che già in altra legge i ministri del culto cattolico indicansi con la semplice designazione di *ministri di un culto*.

MUSIO, relatore. Veramente colla designazione di ecclesiastico noi comprendiamo solamente colui cui quella data qualità degli ordini sacri è impressa già da un carattere indelebile, che l'accompagna per tutta la sua vita fino alla tomba; quindi è una qualità questa la quale non può avere chi abbia preso solo gli ordini minori, perchè a costui che solo ha ieri ricevuto questi ordini, non piacendo più quello stato domani, lo abbandona, resta nel secolo, ed è perfettamente libero; epperò, ripeto, noi colla parola *ecclesiastico* intendiamo quello solo che veramente è insignito degli ordini sacri.

Ora per questo noi abbiamo incompatibilità assoluta a termini anche del diritto canonico, secondo cui il sacerdote non può ingerirsi in alcuna specie di affari secolari, come specialmente sarebbe l'esercizio dell'ufficio di procuratore: dunque l'incompatibilità è inerente alla sua qualità, è indelebile, e quindi la legge civile non può che secondare in questa parte ciò che è già scritto nella legge canonica.

Ma se spiace questa espressione noi non abbiamo difficoltà di accettare la diversa maniera di dire dal guardasigilli proposta.

PRESIDENTE. Acconsentendo l'ufficio centrale, s'intenderebbe perciò di togliere la parola *ecclesiastico*, e di dire solo *colla qualità di ministro di un culto*. Se non si domanda la parola metto ai voti l'articolo con quella correzione.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo 4 del progetto primitivo così concepito:

« Art. 4. I procuratori possono esercitare il loro ufficio presso una sola Corte d'appello o tribunale provinciale.

« Coloro che sono ammessi ad esercitare avanti una

Corte d'appello possono però postulare anche presso il tribunale provinciale esistente nella città in cui siede la stessa Corte. »

Quest'articolo era stato dall'ufficio centrale trasportato all'articolo 5 del capo I senza farvi alcuna variazione.

Epperò io metterò ai voti l'articolo quale era primitivamente scritto.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« CAPO II. *Delle condizioni d'ammissione.* — Art. 5. Per potere esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni:

« 1° Avere l'età d'anni 21;

« 2° Avere il godimento dei diritti civili;

« 3° Non avere patito condanna a pena criminale qualsiasi, od a pena correzionale per furto, truffa, appropriazione indebita, alterazione d'atti, di scritture, o della verità in qualsiasi modo, e non essere in stato di fallimento dichiarato;

« 4° Avere conseguito il diploma di magistero;

« 5° Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline scolastiche per lo studio degli elementi del diritto civile e dei Codici civile, di procedura civile e di commercio, ed averne subito con approvazione gli esami;

« 6° Avere atteso per quattro anni alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente;

« 7° Avere subito uno speciale esame teorico-pratico avanti una Commissione da nominarsi annualmente in ogni città sede di una Corte d'appello, secondo il programma, e nella forma da determinarsi con regolamento;

« 8° Avere prestato una malleveria o con ipoteca su cedole del debito pubblico, o con deposito in danaro a norma della legge in data 16 febbraio 1854, da determinarsi per ogni Corte e per ogni tribunale con decreto regio, nei limiti di lire 2000 a lire 8000, per esercire avanti i tribunali provinciali, e di lire 10,000 a lire 20,000 per esercire avanti le Corti d'appello.

« La malleveria prestata dai procuratori ammessi all'esercizio avanti le Corti d'appello, vale anche per esercire avanti il tribunale stabilito nella città sede della stessa Corte;

« 9° Essere iscritto nel catalogo dei procuratori esercenti, che sarà tenuto presso ciascuna Corte d'appello e ciascun tribunale provinciale.

« L'iscrizione sarà ordinata dalla Corte o dal tribunale sulla presentazione dei documenti comprovanti l'esistenza degli avanti prescritti requisiti, ed eseguita nel modo che sarà determinato dal regolamento;

« 10. Avere prestato avanti la Corte od avanti il tribunale presso cui è il procuratore ammesso a postulare, il giuramento: *Di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di patrocinare gratuitamente le cause dei poveri, e di adempiere da uomo d'onore e di coscienza il proprio ufficio.* »

L'ufficio centrale ha cambiata la dicitura del paragrafo primo. Non penso che il Ministero abbia difficoltà di accettare tale cambiamento.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Il ministro insiste anzi a che sia conservata la redazione proposta dal Governo. Quanto al paragrafo primo noi diciamo: *Per esercitare la professione di procuratore sono richieste le seguenti condizioni, ecc.*, e veramente queste parole accennano all'esercizio. L'ufficio centrale dice: *affinchè un aspirante possa essere ammesso all'esercizio della professione di procuratore deve riunire le seguenti condizioni.* Con esse non si accenna già al continuo esercizio, ma bensì soltanto all'ammissione all'esercizio; secondo l'articolo ministeriale le condizioni in esso richieste si devono avere sempre quando si vuole esercitare la professione di procuratore; invece i termini impiegati dall'ufficio centrale, accennando soltanto all'ammissione, lascierebbero supporre che quando questa si sia ottenuta, ancorchè vengano tai requisiti a mancare, continuare si possa tuttavia nello intrapreso esercizio.

Secondo me, un altro sconcio risulterebbe ancora da queste espressioni, e si è che esse sono contrarie al concetto della legge. Questa fondasi sulla dichiarata libertà dell'esercizio, non è pertanto necessario che vi sia un'ammissione, la quale è pur sempre un sinonimo di concessione; basta solo che si giustifichi di avere le qualità richieste per l'esercizio; ed è questo il senso della redazione del Ministero, mentre quella dell'ufficio centrale accennerebbe, anzi che ad un diritto, ad una vera concessione. Del resto, non trattandosi che di mera forma, voglio credere che l'ufficio centrale non vorrà insistere perchè si cambi la dicitura stata proposta dal Ministero.

MUSIO, relatore. L'ufficio centrale sicuramente non pensa d'insistere nel suo proposito, e nel testo che esso aveva sostituito a quello del Ministero; dirò solamente le ragioni per cui le sostitui, e credo che tra una formola e l'altra realmente non vi esista altra differenza che quella del suono materiale delle parole, ma che il concetto è uguale, lo spirito è lo stesso.

Il diritto di esercitare nasce dall'ammissione, dunque chi non è ancora ammesso, non ha diritto; la legge non concede diritti che a chi, aspirando, ottiene l'ammissione mediante queste qualità, dunque il diritto alla ammissione stava egualmente e nella formola dell'ufficio centrale, ed in quella del signor ministro.

Quando questo era il primo articolo col quale incominciava la legge, era necessario spiegarsi in una maniera migliore, ma adesso che le cose tornano all'ordine primitivo l'ufficio centrale non ha difficoltà di accettare la redazione proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Non essendovi più obiezione...

DE CARDENAS. Domando la parola per una osservazione di redazione.

Il capo secondo di questo progetto si intitola: *Delle condizioni d'ammissione*, e poi parla del potere esercitare. Bisognerebbe cambiare la frase di questa intitolazione.

DEFERRARI. Si potrebbe dire: *Condizioni d'ammissione e d'esercizio.*

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Forse sarebbe più breve dire: *Delle condizioni per l'esercizio della professione di procuratore.*

SCLOPIS. Delle condizioni richieste.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Aderisco a questa espressione *delle condizioni richieste per l'esercizio della professione di procuratore.*

PRESIDENTE. Metto ai voti questa prima parte dell'articolo.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato.)

Ora viene il paragrafo primo aggiunto dall'ufficio centrale: « Essere cittadino ed avere il godimento dei diritti civili. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Qui si fece anzitutto una trasposizione; giacchè mentre il Ministero parlava prima della età, in secondo luogo del godimento dei diritti civili, l'ufficio centrale pone per prima condizione la cittadinanza ed il godimento dei diritti civili, e per seconda l'età di venticinque anni. Nel sistema dell'ufficio centrale, io mi affretto di dichiararlo, è logica questa trasposizione; giacchè prima di sapere quale sia l'età richiesta conviene vedere se l'aspirante, ove tale requisito si richieda, sia cittadino. Ma io persisto tuttavia nell'ordine tenuto dal Ministero. Esso non credette di dovere dichiarare che per esercitare la professione di procuratore sia necessaria la qualità di *cittadino*, stimando che bastasse esprimere che dovevasi avere il godimento dei diritti civili.

Infatti, a termini degli articoli 18 e 26 del Codice civile, non godono di tutti i diritti civili che quelli nati nello Stato, o che hanno per decreto reale ottenuta la naturalizzazione. Or parmi che quando noi richiediamo che i procuratori siano o nazionali o naturalizzati con decreto reale, sia sufficiente, e ciò appunto si volle con le citate parole accennare. L'ufficio centrale propone qualche cosa di più, quando, non pago della nostra redazione, aggiunge che debbano essere *cittadini*. Che cosa s'intende allora? S'intende forse per questa qualità di *cittadini* che colui che voglia esercitare l'ufficio di procuratore, godere debba dei diritti politici? La questione sarebbe nello stato attuale della nostra legislazione assai grave, non essendosi ancora ben definito in che consistano i diritti politici, nè se per acquistarli in certi casi sia necessaria una naturalizzazione concessa altrimenti che con un decreto regio. Quindi io credo che dal momento che non si può contestare che noi esigendo il godimento dei diritti civili richiediamo in coloro che vogliono esercitare la professione di procuratore, che o siano nazionali o abbiano ottenuta la naturalizzazione con un decreto sovrano, a termini degli articoli 18 e 26 del Codice civile, sarebbe meglio di omettere la parola *cittadino*, la quale oltre che rimarrebbe superflua, potrebbe inoltre dare luogo a gravi questioni. Il che parmi tanto più conveniente in quanto in vari altri luoghi, sia per la professione del notaio, sia anche per la magistratura, non vedo che sia richiesto altro fuorchè il godimento di tutti i diritti ci-

vili, che è proprio solo di chi sia nazionale o naturalizzato per mezzo di un decreto sovrano. Che se tolgasi la parola *cittadino*, io credo che l'ufficio centrale medesimo riconoscerà, che allora non è più necessaria alcuna trasposizione, e si può dire che colui che vuole esercitare la professione di procuratore, deve avere l'età che determinerassi dal Senato, e quindi che deve pure godere dei diritti civili. Ciò per quanto riflette la trasposizione dal numero primo al numero secondo.

Veniamo ora all'età. Il Ministero propone che per esercitare l'ufficio di procuratore, basti l'età di ventun anni. Invece l'ufficio centrale vuole quella di anni venticinque. Io non intendo menomamente di censurare i motivi da cui venne consigliata tale proposta, poichè essa scorgesi dettata dal pensiero, che colui il quale eserciterà l'ufficio di procuratore, ufficio a cui sono confidati i più delicati interessi dei cittadini, avere debbe non solo la moralità e la scienza necessaria, ma anche quella maturità di consiglio, quella avvedutezza, quel senno e quella esperienza che dall'età deriva. Pure io credo che non siasi sufficientemente avvertito ai tempi in cui viviamo. Io penso che nei nostri giorni l'età di anni ventuno possa darci la sicurezza della prudenza e della esperienza che si aveva una volta all'età di anni venticinque e forse di più. E se mi fosse lecito direi, che il richiedere questa maggiore età sia un anacronismo. È vero che nella legge sulla professione dei procuratori *avoué* in Francia è anche richiesta l'età di anni venticinque, e che ora si vuole trasportare quella stessa disposizione nella legge attuale. Ma, signori, conviene riflettere che la legge francese fu fatta colà prima della pubblicazione del Codice civile, e quando vi era ancora in vigore la disposizione che stabiliva l'età maggiore ad anni venticinque, e precisamente per tal motivo si prescrive allora che per potere esercitare la professione di *avoué* dovesse aversi l'età anzidetta. Venne poi il Codice civile che fu pubblicato nel 1803 e ridusse la maggiore età a ventun anni. Intanto la legge era già fatta e rimase quale era. Ma noi che facciamo la legge al giorno d'oggi sotto l'impero di un Codice che stabilì l'età maggiore a ventun anni, non potremmo richiedere una diversa età senza contraddirci.

Del resto poi per ottenere propizia l'opinione dell'ufficio centrale al progetto del Ministero, io osserverò che nel fatto esso può stare tranquillo, come pure può starlo il Senato, che non sarà forse mai per avverarsi il caso, che un candidato ottenga l'ammissione all'esercizio di procuratore prima di avere raggiunto l'età di anni venticinque e fors'anco una maggiore. Infatti noi richiediamo che il candidato abbia preso il diploma di magistero, che certo non si ottiene in regola generale prima di diciassette o di diciotto anni, o almeno di sedici anni. Quindi noi esigiamo il corso elementare di diritto civile e commerciale, che non può essere ultimato che in tre anni. Un anno d'istituzioni, quindi due anni di Codici. Dunque avremo altri tre anni. Si propongono in seguito quattro anni di pratica dal Ministero e cinque

dall'ufficio centrale. Abbiamo quindi almeno altri sette anni. Ora se dopo avere conseguito il diploma di magistero, il giovane deve consecrare ancora tanto tempo, sia a studi teorici, sia a studi pratici, ognuno vede che difficilmente potrà ottenere la sua ammissione all'esercizio prima di venticinque anni. Nè mi si dica che conseguentemente non debbe esservi difficoltà, che si dichiara nella legge che per esercitare l'ufficio di procuratore sia necessaria l'età di venticinque anni, imperocchè la difficoltà sta nel principio.

Io credo che non si debba ammettere che per esercitare una professione qualunque occorra una età più provetta di quella nella quale la legge riconosce che ciascheduno è capace ad attendere ai propri interessi.

Aggiungo poi: se vi fosse il caso in cui, non ostante il calcolo che ho fatto, uno per svegliatezza d'ingegno, avesse fatti così precocemente gli studi e compiuta la pratica ad una età minore dei venticinque anni, vorremo noi respingerlo? No, anzi conviene dare mezzo al candidato, che coll'assiduità, collo studio e coll'attenzione ha potuto abilitarsi così giovane a tosto porre a profitto l'attività sua ed il suo ingegno.

Quindi io non penso che sia necessario di protrarre l'età richiesta per l'esercizio della professione di procuratore ad anni venticinque. Ed insisto perchè si mantenga la redazione proposta dal Ministero tanto nel primo, quanto nel numero secondo.

MUSIO, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MUSIO, relatore. L'onorevole guardasigilli ha fatto due specie di osservazioni intorno al numero primo e secondo del suo articolo 5 che era il nostro primo articolo. Altre osservazioni riguardano la sede degli articoli, altre il merito. Noi trasponendo i numeri abbiamo messo in primo luogo quello che era secondo nel suo, cioè noi abbiamo messo in primo luogo la cittadinanza, e qui l'onorevole guardasigilli fa un'altra osservazione sulla parola che noi abbiamo aggiunto al numero secondo; egli si era limitato ad indicare il godimento dei diritti civili, noi abbiamo stimato di aggiungervi la parola *cittadini*; egli ci ha richiamati al Codice dove la parola *cittadini*, all'articolo 18, non esiste; egli ci ha pur detto che in tante altre leggi questa parola non esiste.

Veramente in tutte le leggi, compreso il Codice, sino le più antiche dello Stato, questa parola *cittadini* si cerca invano, e la ragione è chiara; allora noi eravamo sotto un sistema politico diverso, ed in conseguenza la parola *cittadini* aveva un significato che non era proprio di quel sistema di governo. Ora il sistema di governo è mutato e la parola *cittadino* ha acquistato un significato proprio; la parola *cittadino* è consacrata nello Statuto, ed ecco perchè la parola *cittadino* è quella che deve preferirsi a qualunque altra parola del Codice, a qualunque altra parola delle antiche leggi, ed ecco perchè noi abbiamo messo in questa legge la parola *cittadini*.

La cittadinanza veramente è la prima di tutte le ca-

pacità, è quella senza la quale non si è capaci di verun pubblico e civile ufficio. Ora noi ammettevamo persone all'esercizio di un ufficio civile, dunque la prima delle condizioni che dovevamo stabilire, era quella che fosse cittadino, che egli avesse questa capacità che è per così dire il battesimo e la porta di tutti gli altri sacramenti.

Egli poi veniva facendo gravi osservazioni sull'altro mutamento che abbiamo introdotto quanto all'età; egli credeva che dal momento in cui dal Codice questa è l'età la quale è dichiarata adatta affinché uno si possa considerare come maggiore e capace a disimpegnare tutti i suoi affari, sia pur quella che deve essere sufficiente per l'esercizio dell'ufficio di procuratore.

L'ufficio centrale che nel fare i suoi lavori si è procurato le maggiori notizie possibili da tutte le parti dello Stato assicura il signor ministro che non vi è stato un solo di quelli a cui si è domandato intorno a ciò qualche notizia che non abbiano tutti concordemente risposto che si doveva sancire l'età di anni venticinque; la cosa essendo stata approvata da uomini i più competenti, cioè da quelli che hanno la maggiore esperienza in proposito, ci parve già abbastanza autorevole massimamente dal momento che veniva pure la ragione a confermare la saviezza dell'avviso.

Se l'età di ventun anni è quella che il Codice crede sufficiente pel maneggio degli affari comuni, io domando: la stessa età non si deve dire insufficiente pel maneggio di affari così difficili e delicati, di affari che possono compromettere gl'interessi più sacri e gravi di tutte le famiglie?

Dunque se al procuratore si affida un deposito così sacro e così rilevante, questo deposito non si può affidare a mani inesperte, a mani che appena siano abili a maneggiare i loro propri e comuni affari; anche qui io faccio l'osservazione che se noi obblighiamo i litiganti a mettere i loro interessi in mani di un procuratore, dobbiamo almeno prescrivere quell'età che possa ispirare loro tutta la fiducia, e non stabilirla in meno d'anni venticinque sotto ogni e qualunque rispetto.

A più di ciò che era nell'unanimo consenso delle persone le più competenti, di ciò che la ragione suggerisce, veniva in nostra conferma la legge francese citata dall'onorevole ministro; egli osserva che questo è un anacronismo in Francia e che sarebbe anche fra noi un anacronismo. Ma sopra ciò egli s'inganna, perchè gli autori francesi che oggi scrivono e commentano quell'articolo, oggi stesso ci assicurano che pure in Francia l'età di venticinque anni è necessaria affinché uno possa essere ammesso alla professione di procuratore, e che non si adotterebbe quella voluta dal signor guardasigilli. Egli è per queste ragioni che l'ufficio centrale non può aderire ai desiderii del signor ministro.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non farò che brevissime osservazioni.

Comincio dalla qualità di cittadino richiesta al numero due. Non mi pare che l'onorevole relatore abbia sufficientemente risposto agli argomenti addotti contro questa prima proposta dell'ufficio centrale. Il medesimo

vuole che per essere ammesso all'esercizio di procuratore si debba essere *cittadino* oltre ad avere il *godimento dei diritti civili*.

Richiede dunque qualche cosa di più, e questo non parmi che si possa menomamente dubitare essere il godimento dei diritti politici. Io non so come si voglia stabilire una necessità siffatta; eppure nei termini nei quali è concepito questo primo numero non vi può essere dubbio al riguardo.

Io ebbi già l'onore di fare presente che, a termini degli articoli 18 e 26 del Codice civile, hanno il godimento dei diritti civili quelli che sono nati nello Stato o che hanno ottenuta la naturalizzazione per mezzo di un decreto sovrano. Ciò non basta all'ufficio centrale. Esso vuole d'avvantaggio.

Che cosa intende esso colla parola *cittadino*? Non può intendere altro se non che abbiano il godimento dei diritti politici. Io non so che cosa questo abbia a fare coll'esercizio di procuratore.

Quanto all'età, persisto a pensare che sia sufficiente quella di anni ventuno. Tuttavia ho già dichiarato che in fatto io credo che non verrà mai l'applicazione di questa disposizione e per ciò, se l'ufficio centrale persiste nel suo temperamento, io non ho alcuna difficoltà ad aderirvi.

MUSIO, relatore. Dirò ancora poche parole a maggiormente spiegare i motivi per cui l'ufficio centrale adoperò la parola *cittadino*.

Si tenne alla parola *cittadino*, perchè scrivendo oggi le leggi era tale parola più conforme al nostro sistema di governo. Ma, scrivendo tal parola, l'ufficio centrale non ha voluto escludere quelli i quali anche stranieri ottengono la naturalizzazione per decreto reale, poichè questi sono cittadini come gli altri, perchè in forza della naturalizzazione diventano cittadini anche essi ed in conseguenza sarebbero capaci di quest'ufficio. L'ufficio centrale ha voluto escludere coloro che senza essere cittadini, senza essere naturalizzati, possono godere i diritti civili.

Rispetto all'età non è necessario che io aggiunga osservazioni, dacchè l'onorevole guardasigilli ha in certo modo annuito a che l'età possa essere stabilita più questa che quella. Ma del resto siccome trattandosi di certe leggi è già imposta un'età maggiore di quella che è stabilita perchè una persona possa credersi abile a maneggiare i propri affari, così per questa in forza della quale i litiganti sono costretti di mettersi fra le mani di quelle certe designate persone e confidare loro i propri interessi, è sembrato all'ufficio centrale che meglio fosse il fissare l'età ad anni venticinque, onde possano ispirare fiducia per il buon andamento degli affari che a loro fossero affidati.

Ora, l'età di ventun anni pare che non possa ispirare questa fiducia, e crede bene l'ufficio di ritenere l'età di venticinque anni, tanto più che nello stesso calcolo savamente fatto dall'onorevole guardasigilli il tempo necessario affinché uno conseguisca il diploma di magistero, faccia studi e pratica, porta di per sè che l'aspi-

rante sia già negli anni venticinque che la legge desidera perchè possa essere ammesso a fare il procuratore.

Dunque se è già necessità di fatto per se stesso non sarà male che la legge stabilisca un punto fisso all'età di anni venticinque per necessità di diritto.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non risponderò più per ciò che riguarda l'età, perchè avendo aderito alla proposta dell'ufficio centrale resta inutile di ulteriormente occupare il Senato in discussioni teoriche che non hanno più alcuna applicazione; ma lo dichiaro schiettamente, ho una ripugnanza invincibile che si mantenga l'espressione *essere cittadino*, ed avere il godimento dei diritti civili.

Evidentemente con queste parole si accenna che vuolsi qualche cosa di più dell'applicazione degli articoli 18 e 26 del Codice civile. Ora secondo i medesimi anche i non nazionali dal momento che hanno avuto la naturalizzazione per decreto sovrano, hanno il godimento dei diritti civili; quindi debbono essere abili all'esercizio della professione di procuratore come ne conveniva lo stesso onorevole relatore; pertanto perchè aggiungerli la qualità di *cittadini*? Se si dicesse essere cittadino ossia avere il godimento dei diritti civili non vi sarebbe una difficoltà ma solo un pleonasma, ma dire « essere cittadini ed avere il godimento dei diritti civili » è esprimere chiaramente che non basta avere il godimento dei diritti civili, ma si vuole qualche cosa di più.

L'onorevole relatore osservava che vi sono dei forestieri che dimorano nello Stato ed acquistano alcuni diritti ancorchè non abbiano ottenuto la naturalizzazione per decreto sovrano; ciò è vero, ma allora questi non hanno che alcuni diritti civili, mentre invece noi vogliamo che di tutti i diritti civili coloro che intendono fare il procuratore abbiano il godimento, ed in tal condizione sono solamente tanto i nazionali quanto i nazionalizzati per mezzo di decreto sovrano. Quindi io insisto nuovamente a che la redazione proposta dal Ministero si mantenga, e se potesse rimanere qualche dubbio io non avrei difficoltà che si aggiungesse *di tutti i diritti civili*, con quale espressione si toglie a mio credere qualsiasi dubbio e rimane chiarito che si accenna ed ai nazionali ed a quelli che hanno ottenuto la naturalizzazione per decreto sovrano.

JACQUEMOUD. Si j'ai bien compris la portée des considérations exposées par les honorables préopinants, monsieur le garde des sceaux et le bureau central entendent également que l'aspirant aux fonctions de procureur doit jouir de la plénitude des droits civils. Or, l'article 24 du Statut ayant accordé la capacité des droits politiques à ceux qui jouissent dans le royaume de la plénitude des droits civils, soit par la naissance ou l'origine en vertu de l'article 18 de notre Code, soit en vertu de la naturalisation, à teneur de l'article 26 du même Code, il suit qu'il n'y a pas divergence d'opinion entre monsieur le garde des sceaux et le bureau central quant au fond de la disposition.

Mais il est à observer que, suivant l'article 26 de notre Code civil, le Roi pouvait accorder la naturali-

sation à tout étranger, quelle que fût sa nationalité, et que cette disposition a été modifiée par l'article premier de la loi électorale du 4 mars 1848. Il y est dit, qu'un étranger ne peut être naturalisé que par une loi, à moins qu'il ne soit italien. C'est seulement pour les Italiens que la naturalisation peut être valablement accordée par simple décret royal. Néanmoins, les effets de la naturalisation sont absolument les mêmes dans l'un et l'autre cas; mais la forme est différente. Elle est moins solennelle pour les Italiens, puisqu'un décret royal suffit; elle est plus solennelle pour les autres étrangers, puisque la naturalisation doit être revêtue de la forme législative.

Nous n'avons pas, comme en France, une petite et une grande naturalisation, dont l'une confère simplement la jouissance des droits civils et l'autre confère les droits civils et politiques. Chez nous, la naturalisation, quelle que soit la forme suivant laquelle on doit l'obtenir, confère les mêmes droits; c'est-à-dire, la capacité des droits politiques et la plénitude des droits civils.

Toutefois, un étranger peut jouir dans le royaume d'une partie des droits civils, par suite de la réciprocité accordée aux sujets du Roi, dans l'Etat auquel appartient cet étranger. Telles sont les dispositions de l'article 26 de notre Code; mais les restrictions, qu'il apporte à ce droit de réciprocité, démontrent qu'un étranger ne peut jamais obtenir chez nous la plénitude des droits civils, par le seul effet de la réciprocité.

En conséquence, je donne la préférence à la rédaction du bureau central, parce qu'elle est plus claire et qu'elle ne permet pas de mettre en question, si un étranger non naturalisé peut exercer les fonctions de procureur.

SCLOPIS. Non è per prolungare la discussione, la quale mi pare abbia già messo in luce i fondamenti su cui si appoggia il ministro opponente, e le ragioni dalle quali è mosso l'ufficio centrale; ma siccome si tratta di materia molto delicata e molto importante, vale a dire quella della qualificazione di cittadino e delle conseguenze di detta qualificazione relativamente ai sudditi di uno Stato, domando licenza a miei onorevoli colleghi di spiegare la mia idea.

Nel Codice civile, che fu promulgato nel 1837, non si parla di cittadini, e tutti sanno che allora non essendo riconosciuti i diritti politici, era difficile qualificare i cittadini in un senso diverso da sudditi godenti dei diritti civili. Dunque si è limitato il Codice civile a parlare del godimento dei diritti civili, ed ha premesso che ogni suddito esercitava tutti i diritti civili quando non ne fosse impedito per la sua particolare condizione.

Ma il Codice civile nello stesso tempo che attribuiva questo pieno godimento ai sudditi, non escludeva gli stranieri dal partecipare al godimento dei diritti civili. E qui occorre una distinzione: occorre la distinzione tra gli stranieri i quali avevano fatti atti ricognitivi della qualità di regnicolo, e gli stranieri i quali non avendo fatto nessun atto fuori che quello della resi-

denza negli Stati del Re, esercitavano pure quei diritti civili i quali erano inerenti alla loro persona.

La qualità particolare degli stranieri rispetto all'attribuzione dei diritti civili secondo il Codice era determinata principalmente dall'articolo 26 testè citato dall'onorevole guardasigilli.

L'articolo 26 dice: « Gli stranieri che vorranno godere di tutti i diritti dei sudditi dovranno fissare il loro domicilio nello Stato, ed impetrare il privilegio di naturalità, e giurare fedeltà al Sovrano. »

Questa è la prima regola generale; questi sono, come si potrebbe dire attualmente, *cittadini adscritti*; ora sono ricevuti come cittadini, ed allora erano ricevuti come sudditi.

Poi segue lo stesso articolo: « In difetto di naturalità essi non godranno che di quei diritti civili, che nello Stato cui essi appartengono sono conceduti ai sudditi regi, salve le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero avere luogo. La reciprocità non potrà mai invocarsi dagli stranieri per godere di diritti maggiori o diversi da quelli di cui godono nello Stato i regi sudditi, nè applicarsi a quei casi per i quali la legge ha disposto altrimenti. »

La legge è chiara; ma tuttavia credo bene di fare una avvertenza.

Qui l'articolo parla di attribuzione dei diritti civili, vale a dire di quei diritti che seguono la persona, che reggono le transazioni dei privati e non implicano capacità di qualificazione sociale.

Non è a dire che, se per caso, in uno Stato straniero si attribuisse agli stranieri una capacità di qualunque ufficio pubblico, ne venisse per ragione di reciprocità che il nostro Governo dovesse riconoscere uguale capacità; no. Qui si tratta semplicemente dell'attribuzione dei diritti civili, delle persone legali, di rapporti giuridici, individuali, privati, non in rapporto colla fiducia che rimette in loro il Governo per esercitare tali o tali altre funzioni.

Bisogna limitare il senso di quest'articolo nella sua vera specialità. L'articolo non è attributivo d'altro che di diritti civili, di quei diritti che fissano i rapporti giuridici, privati dei vari abitanti fra loro.

Qual è stato, in seguito a cambiamenti di forma di Governo politico che si sono introdotti fra noi, il processo per cui si è parlato poi di cittadini? È stato naturalmente quando si promulgò lo Statuto. Lo Statuto chiamava il corpo dei cittadini ad essere, come dicevano gli antichi, *particeps imperii*.

La rappresentanza nazionale è una emanazione del corpo dei cittadini. Allora lo Statuto ha parlato di diritti e di doveri dei cittadini, ha indicato quali fossero questi diritti, e l'articolo 24 dello Statuto così si esprime: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente dei diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili o militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi. » Ecco il principio sostanziale della qualità di cittadini. Poi è venuta la legge eletto-

rale. Naturalmente la legge elettorale che doveva regolare quella forma di emanazione di rappresentanza che dalla massa totale dei cittadini viene poi a costituire la forma legale di espressione legislativa, doveva includere una formola di questi diritti.

Vediamo questa formola. Il titolo 1 della legge elettorale del marzo 1848 così si esprime:

« Ad essere elettore è richiesto il concorso delle seguenti condizioni:

« Di godere per nascita o per origine dei diritti civili e politici nei regi Stati. Quelli che nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli appartengono ai regi Stati, se tuttavia italiani, parteciperanno anche essi alla qualità di elettori, sol che adempiano quanto si ricerca dall'articolo 26 del Codice civile per acquistare il godimento dei diritti civili.

« Nell'ammettere i cittadini all'esercizio dei diritti elettorali non si ha riguardo alle disposizioni speciali relative ai diritti civili o politici, di cui taluno possa essere colpito per causa del culto che professa. »

Qui si è introdotta la regola di naturalità che si concede per legge: ma notate, o signori, che finora da noi non è ancora regolata la materia della naturalità.

Voi sapete, o signori, meglio di me che in altri paesi come in Francia, come in Inghilterra, vi sono due specie di naturalità, la piccola e la grande, vale a dire quella che si restringe agli atti ordinari degli uffici inferiori della società che si chiama piccola: quella più alta che ammette alla partecipazione delle dignità superiori nello Stato, che si dice grande naturalità, e che si concede per legge.

In Inghilterra vi sono pure due naturalità, superiore l'una, l'altra inferiore. Ora tutta questa lunga espressione di qualità, di diritti, di rapporti, di regnicoli, di sudditi, di cittadini, sarà inutile che abbia qualche riflesso anche nella legge che ci occupa? Sarà inutile il dire che si esige che il procuratore sia cittadino?

Io veramente non credo che sia, per questa ragione specialmente: il procuratore che deve rappresentare chicchessia, bisogna che abbia la qualità, la quale in sé racchiude tutte le attribuzioni ordinarie, che può avere il regnicolo il più provvisto dei diritti dello Stato, dei diritti comuni. Ora come un procuratore potrebbe in certo modo rappresentare, se non avesse i diritti politici, colui che ha l'esercizio di questi diritti? Come un procuratore, che è un ufficio di confidenza del Governo, potrebbe aversi per qualificato a tale ufficio, quando non avesse dirimpetto al Governo la posizione la più eminente che possa avere un regnicolo? Quale sarebbe l'utilità di sopprimere queste qualificazioni? Sarà forse quella di introdurre gli stranieri, oppure coloro che non avessero che una naturalità dimezzata ad esercitare l'ufficio di procuratore?

Se così fosse, o signori, io mi confermerei vieppiù nell'opinione che ho, che bisogna escludere queste persone, che non hanno con noi rapporti compiuti e permanenti, dall'esercitare l'ufficio di procuratore.

Ieri lo dicevamo, lo ripetiamo oggi, probabilmente lo

ridiremo domani: il procuratore è il gerente, è l'agente responsabile dell'individuo davanti al foro, per valermi di una frase forense è il *dominus litis*, il padrone della lite, il rappresentante legale del suo principale, del suo cliente e deve avere molta responsabilità: ora quest'uomo non dovrà essere fornito di tutta la capacità, di tutta la responsabilità, di tutte le conseguenze che dai cittadini si richieggono?

Io quindi ravvisando nei procuratori un ufficio molto rilevato, un ufficio di gran conseguenza remota, credo che non si possa desistere dall'apporre la qualità di cittadino nelle condizioni richieste per essere procuratore, perchè, lo ripeto, o si crede superfluo, e non sarà male che si dica: è un onore grande l'essere cittadino. Vogliamo rilevare la professione di procuratore, e diamogli dunque quella qualificazione di cui tutti ci onoriamo; oppure si ha l'intenzione di aprire una porta, di schiudere una via indiretta perchè chi non è cittadino venga ad esercitare il ministero di procuratore presso i nostri tribunali, ed allora a nome e nell'interesse di tutti i cittadini dello Stato respingo il procuratore non cittadino.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non dirò che poche parole, non volendo più oltre protrarre questa discussione.

Io ho seguitato con molta attenzione le erudite spiegazioni che l'onorevole preopinante dava delle condizioni richieste per godere nello Stato dei diritti civili e dei diritti politici, e mi parve che egli sia venuto a concludere che si debba richiedere da coloro, che vogliono esercitare l'ufficio di procuratore, non solo il godimento di tutti i diritti civili, la qual cosa, ripeto, non ha luogo che per coloro che, o sono nati nello Stato, od hanno ottenuto la naturalizzazione per decreto sovrano, ma che abbiano eziandio il godimento dei diritti politici, insomma che abbiano la plenitudine di tutti indistintamente i diritti spettanti ai cittadini.

Per verità, o signori, non parmi che noi dobbiamo andare tant'oltre. Convengo che debbano richiedersi per l'esercizio della professione di procuratore tutte le garantigie necessarie per assicurare i clienti che loro confidano i propri interessi; ma non per ciò si debbe poi essere scrupolosi a segno da volere che i procuratori abbiano nè più nè meno che le qualità richieste dalla legge per le più alte funzioni dello Stato, per essere deputato, per essere senatore del regno; basta che abbiano il godimento di tutti i diritti civili; del resto poi su ciò io me ne rimetto alla saviezza del Senato. Al Governo pare che per essere procuratori basti essere nato nello Stato od avere ottenuto per decreto regio tutti i diritti civili, il che espresse colle parole contenute nel numero secondo dell'articolo primo da lui redatto. Secondo l'ufficio centrale, a quanto disse il senatore Sclopis non basta il godimento dei diritti civili, ma esigesi inoltre quello dei diritti politici, ed a ciò mira la formola da esso proposta. Al Senato il decidere quale dei due sistemi meriti la preferenza.

DEFERRARI. Il signor ministro, e l'ufficio centrale

sono pienamente concordi nel concetto: tutta la difficoltà consiste nel trovare la parola legale adattata ad esprimere la nostra comune idea. Il signor ministro crede che col dire *tutti i diritti*, si dica la stessa cosa, che con la voce *cittadino*; questo è quello che noi non crediamo.

I diritti civili sono quelli, come hanno bene osservato i preopinanti, che concernono le cose private, ma non la cittadinanza, ma non il diritto della patria, ma non il diritto politico.

Ora da noi che cosa si vuole dai procuratori? Si vuole che essi comincino a giurare (e lo dice il testo ministeriale), si vuole che siano fedeli allo Statuto; e questo non può farsi che da un cittadino sardo.

Ma come si fanno i cittadini sardi? Si fanno in tre maniere, o con la nascita, o con la piccola naturalità, la naturalità contemplata dall'articolo 26 del Codice civile per quelli che sono nati in paesi italiani, o colla grande naturalità per legge per quelli che sono nati in paesi estranei all'Italia.

Ora col dire soltanto *i diritti civili*, si dice niente, quindi bisogna di necessità ammettere la voce *cittadino*; e cittadino, o si nasce, o si diventa con la piccola naturalità se si è italiano, o si diventa per legge, con la grande naturalità, se si è nato straniero all'Italia.

Ma qui trattandosi di causidici, cioè di ufficiali pubblici che concorrono all'amministrazione della giustizia, di ufficiali pubblici che devono cominciare la loro carriera, con giurare di essere fedeli al Re, e di osservare lo Statuto, è necessario di godere non solo dei diritti civili, dei quali possono godere anche gli stranieri, ma è necessario di godere quel complesso di diritti che forma il regnicolo, che forma il cittadino sardo; bisogna dunque di necessità ritenere la parola *cittadino*.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che noi potremmo metterci d'accordo cambiando l'espressione adoperata dal Ministero, e quella adoperata dall'ufficio centrale; e sarebbe più breve il dire: *nato nello Stato, oppure che abbia ottenuto la naturalizzazione*.

DEFERRARI. Resta l'equivoco fra le due naturalizzazioni; chi ha la naturalizzazione è cittadino, dunque prendiamo la parola *cittadino* che è più breve.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Resta sempre a vedere se si abbia a richiedere la grande naturalizzazione; parliamo schiettamente e si dichiari in termini espliciti se credasi che per esercitare l'ufficio di procuratore siano necessari gli stessi diritti politici che si richiedono per essere membri del Parlamento.

DEFERRARI. Non mi sarò bene spiegato, ma ho detto che si può essere cittadini in tre maniere, o con la nascita negli Stati, o con la piccola naturalità di cui nell'articolo 26 del Codice civile, quando non si è nato negli Stati sardi, ma si è nato in uno Stato italiano; vi sarà la grande naturalità, la naturalità per legge quando si è nato fuori dell'Italia. Quindi quando nella legge si dice « per essere causidico è necessario di essere cittadino, » qual è la conseguenza? È un piemontese?

L'ha intrinsecamente, è nato cittadino. È un italiano? Diventerà cittadino con l'osservanza dell'articolo 26 del Codice civile. È un francese, un inglese, un alemanno? Sarà necessaria la grande naturalità, perchè si è soltanto in virtù di questa che può diventare cittadino.

CIBRARIO. A me pare che si faccia confusione volendo introdurre nel nostro paese due specie di naturalità che realmente non esistono. Nel nostro paese non esiste che una sola specie di naturalità in quanto agli effetti che questa naturalità conferisce, ed è la piccola naturalità (come la chiama l'onorevole preopinante) che il Re concede agli Italiani che non appartengono al nostro Stato, e conferisce i medesimi diritti (*Si! si!*) che conferisce quella che egli chiama *grande naturalità*. In conseguenza le osservazioni che si fanno mi pare che non abbiano scopo.

Per me credo che la parola *cittadino* risponda egregiamente e al concetto del Ministero e al concetto dell'ufficio centrale; ma non ammetto che vi siano due sorta di naturalità distinte in quanto agli effetti. Gli effetti sono uguali tanto per la naturalità che si concede agli stranieri, che per quella che si concede agli Italiani che non fanno parte del nostro Stato.

DEFERRARI. L'ufficio è pienamente concorde col preopinante. La naturalità in qualunque forma concessa produce sempre gli stessi effetti giuridici e politici; la differenza sta nella forma della concessione.

PRESIDENTE. Io desidererei che si chiarisse bene il punto sul quale si deve deliberare, perchè non mi pare che sia stato rappresentato in termini esatti.

L'onorevole guardasigilli mi pare che mantenga esservi una differenza tra il cittadino e chi gode dei diritti civili; mi pare che ammetterebbe una redazione che dicesse « chi gode pienamente i diritti civili o per nascita o per naturalità; » ma egli appoggiava questa sua distinzione a che vi potesse essere chi godesse pienamente i diritti civili senza godere nello stesso tempo i diritti politici. Questo è quanto mi sembra che abbia bisogno di essere chiarito; vi esiste veramente chi possa godere pienamente dei diritti civili e non dei diritti politici?

DEFERRARI. Quello che non paga censo, per esempio, manca di un diritto politico.

STABA. Vi sono tanti altri casi.

DES AMBOIS. Quello che ha perduti i diritti politici, ma conserva i diritti civili, è sempre un cittadino.

PRESIDENTE. Non è quello che prevede il signor guardasigilli.

Qual è la conclusione?

L'ufficio centrale mantiene strettamente la sua redazione?

MUNIO, relatore. Sì.

PRESIDENTE. È il Ministero?

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Anche.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'ufficio centrale.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora viene in discussione il paragrafo riguardante l'età.

Il Ministero non dissente dalla proposta aggiunta, dunque la metto ai voti.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvata.)

Viene ora il paragrafo terzo. Nel progetto ministeriale si legge. (*Vedi sopra*)

L'ufficio centrale lo modificava nel modo seguente:

« 3° Non avere patito condanna a pene criminali o correzionali, e non avere fatto fallimento o cessione di beni. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io non posso acconciarmi alla proposta fatta dall'ufficio centrale, da cui dissento per due motivi. Primieramente perchè mentre il Ministero propone che non possa esercitare la professione di procuratore colui che è stato condannato a pene criminali qualunque siano, e quegli che fu condannato a pene correzionali per certi determinati delitti, come per furto, per truffa, appropriazione indebita, alterazione di atti di scrittura, o della verità in contraddittorio, l'ufficio centrale vuole che non possa esercitare simile ufficio quegli che fu condannato a qualunque siasi pena correzionale. Sente il Senato quanta sia l'estensione di questa proposta dell'ufficio centrale. Basterebbe che uno sia stato condannato a sei giorni di carcere per mancanza al servizio della guardia nazionale, per reato di stampa, per ferimento involontario o per qualunque siasi atto di cui può rendersi contabile anche la persona più onesta e delicata, perchè venga escluso dallo esercitare l'ufficio di procuratore. Io dichiaro schiettamente che non esiste certo altra legge in cui si faccia una restrizione tanto grave come questa. Quindi, senza spendere per ora a questo riguardo maggiori parole, protesto che non posso assolutamente aderire a tale modificazione. Quanto alle pene criminali consento pienamente, che debba respingersi dallo esercitare il ministero di procuratore colui che a qualunque di esse sia stato condannato, perchè un fatto che dà luogo ad una tal pena, contiene sempre un dolo che deve togliere ogni confidenza in colui che se ne è reso colpevole ed io lo dichiaro espressamente nello schema da me presentato. Quanto alle pene correzionali, quelle che per loro natura offendono la moralità dell'individuo, convengo pure che debbano escludere chi le abbia meritato dall'ambito esercizio; ma non però le altre che non possono assolutamente senza ingiustizia e senza aggravio soverchio avere tale conseguenza.

L'altro motivo per cui dissento si è che, mentre il Ministero propone che non possa esercitare l'ufficio di procuratore colui che è in istato di fallimento, l'ufficio centrale vorrebbe respingere non solo quelli che ancora sieno in istato di fallimento, ma tutti coloro che abbiano fallito, e sicchè rimarrebbero esclusi anche i concorda-

tari ed i riabilitati qualunque sia la natura del fallimento, ed inoltre vorrebbe anche respingere quelli che abbiano fatta cessione di beni. Ma, o signori, io credo che anche qui noi eccederemmo! Vi sono certi fallimenti che derivano da disgrazie ed anche talvolta da disgrazie onorate perchè sono l'effetto di speculazioni fatte nell'interesse pubblico, le quali debbono venire compiante, ma non essere motivo per cui quello che è stato infelice al segno di aver perduto ogni fortuna, si vegga tolto perfino il mezzo, se ne ha la capacità, di esercitare questa professione, per ritrarre da essa ciò che gli è tolto il mezzo di ricavare da quella di commerciante.

La cessione dei beni fatta in seguito a disgrazie, può essere motivo sufficiente perchè si tolga a chi l'ha fatta anche il mezzo di esercitare una professione onorata, e perchè uno avrà perduto la fortuna, avrà anche perduto la confidenza pubblica? Io non lo credo!

Mentre dichiaro di non potere aderire a queste proposte dell'ufficio centrale, insisto perchè si adotti quella del Ministero la quale abbondantemente provvede accchè non si introduca nell'esercizio della professione di procuratore colui che per i suoi fatti dolosi e colposi può avere perduto il credito pubblico.

Diceva ottimamente l'onorevole Sclopis e si è già ripetuto e si ripeté veramente anche più volte nel corso di questa discussione che, mentre noi regoliamo la libertà dell'esercizio della professione di procuratore già proclamata in altra legge, conviene che facciamo in modo che questa libertà non tramodi e non ridondi a danno dei litiganti; ma non dobbiamo nemmeno essere troppo esigenti, cosicchè rendasi inaccessibile questa professione, e si produca così maggior male che non vi sarebbe coll'eccesso opposto, facendo che non trovino più i litiganti persone da potere essere rappresentati nei giudizi, e si stabilisca un nuovo monopolio ancora più grave e funesto di quello che esisteva per lo innanzi. Noi dobbiamo essere franchi: che cosa abbiamo voluto, proclamando la libertà di questa professione? Abbiamo voluto che la medesima si potesse esercitare da chiunque fosse capace e galantuomo; abbiamo voluto estendere anzichè indirettamente restringere il numero dei procuratori: ora se noi mettiamo troppe condizioni, ne avverrà che tal ufficio non potrà più essere esercitato che da pochissimi, ed i litiganti ne soffriranno non lieve detrimento.

Impertanto ripeto che non posso aderire alle proposte dell'ufficio centrale.

NUOVO, relatore. Certamente che il numero che ora cade in discussione è una delle parti della legge che hanno generato maggiori difficoltà nell'ufficio centrale. L'ufficio centrale si è domandato: per quelli i quali aspirano alla professione di procuratore, non sarà necessario che vengano a darci piena prova di una irrepreensibile moralità? Parve che in genere l'ufficio del procuratore e le conseguenze che traeva seco un ufficio siffatto e le condizioni in che erano posti i litiganti, tutto domandasse che colui il quale non poteva fare fede di

una moralità irrepreensibile, che non si fosse giammai smentita, si allontanasse dall'esercizio di un ministero così delicato. Dunque l'ufficio centrale cominciò per stabilire il principio che chi non è in questo caso non possa essere ammesso allo esercizio di procuratore, nel caso cioè di irrepreensibile moralità.

Posto questo principio venne a considerare l'articolo 3, e a vedere qual fosse la portata del testo proposto dal guardasigilli.

In questo numero sebbene molti casi siano compresi, pure moltissimi sono ommessi, casi nei quali la moralità dell'uomo è gravemente compromessa, casi nei quali l'uomo è indegno di ogni e qualunque fiducia, anche quando non si tratti di condanne criminali, ma si tratti di condanne correzionali.

Non era dunque possibile che l'ufficio centrale adottasse il testo ministeriale: e dovendolo riformare pensò quali fossero le sentenze correzionali da comprendersi, e quali quelle da ommettersi nel nuovo suo testo. Ma recatosi in mani l'indice del Codice penale si convinse che solo pochissime sentenze correzionali potevano essere ommesse. Se si voleva essere certi di una irrepreensibile moralità i soli casi eccettuabili erano quelli in cui il reato meglio che in un atto di dolo si risolve in un atto d'imprudenza.

Però essendo l'ufficio centrale già disposto a fare questa eccezione s'imbattè in un'altra difficoltà; ed è che determinando i modi onde un aspirante dovesse giustificare la sua moralità, non potè che imporre la presentazione di certificati che a partire dal tempo degli studi comprovasero una vita illibata. Venuto a questo punto l'ufficio si trovava nel caso di dovere contraddire a se medesimo, se escludendo chiunque non presentava simili certificati avesse poi ammesso coloro che avessero patito una qualunque condanna correzionale. È certo che costoro non possono dirsi di vita irrepreensibile; e quindi volendo essere logici bisognava escluderli tutti.

Messo in questa necessità l'ufficio centrale ha distinto coloro che aspirassero all'esercizio di procuratore da coloro che vi fossero già ammessi, e modificando il testo ministeriale a riguardo dei primi, lo ha ritenuto per secondi. Sono costoro che trovandosi già in esercizio ed avendo una posizione acquistata meritano i riguardi contenuti nel testo ministeriale: ma coloro che solamente aspirano, e che prima dei 25 anni furono già colpiti da una sentenza correzionale parvero indegni di ogni favore.

Il signor ministro ci ricorda, ed anche noi ricordiamo che questa legge s'inaugura in nome della libertà: ma ricordiamo pure che questa legge crea o conferma un monopolio, e che a colui cui si concede un monopolio si ha dritto e dovere d'imporre tutte le condizioni necessarie a guarentire il pubblico interesse. Ora chi ha già di buon'ora esordito nella via dei delitti non presenta siffatte guarentigie; e quindi la legge non gli fa torto se gli nega il suo favore e non lo ammette nel numero dei procuratori.

CIBBARIO. L'appunto che si fa al disegno dell'arti-

colo presentato dal signor ministro è di non comprendere tutti i casi che possono rendere taluno immeritevole di esercitare la nobile professione di procuratore.

Per contro io credo che l'appunto che si può fare al disegno dell'ufficio centrale si è di abbracciare troppi casi. Per esempio, vi sarà uno che avrà avuto una rissa per cui sarà stato condannato a qualche mese o a soli 15 giorni di carcere, e perchè dovrà essere escluso dall'ufficio di procuratore? Ci sarà un altro il quale sarà stato in condizione da non potersi esimere dal duellare, e questo sarà un motivo che dovrà escluderlo per sempre dalla professione di procuratore?

Osservo poi con gran rincrescimento che l'ufficio centrale ha aggiunto come titolo di esclusione la cessione dei beni.

Ma, o signori, si può dare il caso che tale cessione sia fatta nelle condizioni le più onorande. Vi può essere un tale che ripudiando l'eredità paterna si sarà trovato in questa condizione, e che per fare onore alla memoria del padre preferisce di spogliarsi di tutto il suo; per questo ne sarà egli escluso?

Io credo in conseguenza che l'articolo debba essere rinviato all'ufficio centrale perchè aggiunga quella specie di reati che possono rendere immeritevoli taluni dell'esercizio della professione di procuratore, completi il pensiero del signor guardasigilli, ma che debba desistere dalla redazione del suo articolo, il quale è troppo universale ed escluderebbe dall'ufficio di procuratore molte persone degnissime di esserlo.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Per mio conto aderisco alla proposta che questo articolo sia rinviato.

PRESIDENTE. Se è assentito questo rinvio, passeremo ai paragrafi susseguenti:

« 4° Avere conseguito il diploma di magistero. »

(È approvato.)

« 5° Avere compiuto i corsi stabiliti dalle discipline scolastiche per lo studio degli elementi del diritto civile, e del Codice civile, di procedura civile e di commercio, ed avere subito con approvazione gli esami. »

(È approvato.)

« 6° Avere atteso per quattro anni alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente. »

Questo paragrafo sarebbe stato modificato dall'ufficio centrale nel modo seguente:

« 6° Avere compiuto quattro anni di pratica presso un procuratore esercente ed un anno nell'ufficio dei poveri. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Mi rincresce che anche qui io mi trovi nuovamente in disaccordo coll'ufficio centrale su due punti.

Il primo è sul numero degli anni di pratica che si richiede; il secondo è sull'obbligo che si vuole imporre ai candidati di fare un anno di pratica all'ufficio del procuratore dei poveri; e poche parole basteranno a dare ragione del mio dissenso.

Secondo la legge attuale per potere essere ammessi all'esercizio di procuratore basta una pratica di due

anni se davanti ai tribunali provinciali, ed una di tre anni se davanti alle Corti. Il Ministero dopo avere richiesto tre anni di studio, propone quattro anni di pratica e l'ufficio centrale pare che non trovi questo ancora abbastanza e ne vorrebbe cinque. Io credo che sia troppo, e che si renda così inaccessibile la professione medesima. Non ne dirò di più confidando che forse l'ufficio centrale voglia fare grazia di questo quinto anno, ed aderire alla proposta del Ministero.

Riguardo poi all'obbligo che si vuole imporre ai candidati di fare un anno di pratica all'ufficio dei poveri, questo sarebbe forse da ammettersi se di tali uffici ve ne fossero in ogni provincia. Ma sa il Senato che essi non sono generalmente stabiliti che nelle città sedi di Corte d'appello, quindi se si ammettesse il disegno proposto dall'ufficio centrale ne verrebbe in conseguenza che si creerebbe un privilegio, una specie di monopolio a favore degli abitanti nella città sede della Corte d'appello. Costoro che non hanno bisogno di andare a vivere fuori della loro città per fare la pratica nell'ufficio del procuratore dei poveri, potranno uniformarsi a queste prescrizioni senza grave discapito. Ma quelli che abitano altrove, se dopo uno studio di tre anni, dopo una pratica di tre o quattro anni debbano ancora rimanere per un anno fuori delle loro case evidentemente rimangono sottoposti ad un aggravio intollerabile e quindi non versano in eguali condizioni.

A quest'inconveniente poi si aggiunge ancora che stabilendo la libertà di esercizio della professione di procuratore vi saranno molti candidati nel distretto di una Corte d'appello, e se tutti debbono venire a fare la pratica all'ufficio dei poveri saranno assai numerosi.

Poniamo, per esempio, la Corte d'appello di Torino. Se tutti quelli che vorranno attendere all'esercizio della professione di procuratore non solo in questa città, ma anche nelle altre dipendenti dal distretto della Corte debbono venire a fare la pratica qui all'ufficio del procuratore dei poveri, io sono certo che facendosi una statistica vedrebbero che non saranno meno di 100, 150 per anno.

Ora domando se sarà possibile che tutti questi frequentino l'ufficio ove non vi sarebbe nè sufficiente locale, nè lavoro a dare loro: quindi la pratica che richiediamo per l'abilitazione di questo candidato diverrebbe illusoria perchè si ridurrebbe alla semplice iscrizione rimanendo poi lontani dall'ufficio per difetto di locali e disoccupati per mancanza di lavoro. Al che se aggiungasi come molti dovrebbero per tal fine abbandonare le proprie case sottostando a grave dispendio, ben vedrassi perchè io mi opponga alla fattasi proposta, benchè lodi l'intendimento da cui fu mosso l'ufficio centrale.

È bene che quelli i quali si destinano a questa professione comincino nell'esordire ad avvezzarsi a lavorare per i poveri, ma per ciò parmi che basti se ne richieda un numero sufficiente ed è a questo scopo che il Ministero nell'articolo 18 stabilì che la Camera di disciplina debba designare un numero di praticanti sufficiente per l'ufficio del procuratore dei poveri.

Il relatore diceva nella relazione che si darebbe luogo a contestazioni: non credo che questo possa avvenire, ma anche ove ne nascessero, si propose un temperamento ed è che in quel caso il presidente del tribunale, e Corte d'appello, quando vegga che il numero domandato sia eccessivo, e basti un minore, determini esso stesso quale debba essere.

Queste osservazioni basteranno io spero per dimostrare come non possa adottarsi il temperamento dell'ufficio centrale, e sia da accogliersi invece la proposta del Ministero.

MUSIO, relatore. Allorchè l'ufficio studiava questa parte di legge che viene ora in discussione, si propose due cose: primo, che la pratica fosse sufficiente; secondo, che la pratica fosse eguale per tutti.

Affinchè la pratica fosse sufficiente e si potesse essere certi che avesse veramente abilitati i procuratori, sembrò che a meno di cinque anni non potesse stabilirsi.

Venendo poi alla dispensa o no dalla pratica che era prescritta nell'ufficio dei poveri, stimò che se la pratica era necessaria presso l'ufficio di un procuratore esercente, quella presso l'ufficio del procuratore dei poveri era assolutamente indispensabile; però adesso, per quanto riguarda il numero degli anni di pratica, l'ufficio centrale si accomoderebbe a rinunziare ad un anno; ma non crede che possa accomodarsi nel dispensare dalla pratica nell'ufficio del procuratore dei poveri.

Si disse che la pratica deve essere eguale per tutti. Ora se si adottasse il sistema che propone il Ministero alcuni farebbero, altri non farebbero quest'anno di pratica nell'ufficio del procuratore dei poveri.

Si disse che la pratica deve essere sufficiente per tutti. Ora adottandosi il sistema del signor ministro per alcuni sarebbe sufficiente, per altri no.

Coloro i quali non fanno la pratica nell'ufficio dei poveri sono obbligati dalla natura del loro ufficio a difendere tutti i rei dove non vi è ufficio dei poveri. Ora se costoro non fanno almeno un anno di pratica nell'ufficio dei poveri, come si vuole che possano compiere al loro ufficio quando siano digiuni affatto d'ogni elemento di tutte le preliminari cognizioni?

Del resto vi sono considerazioni maggiori che determinano l'ufficio centrale a non dispensare dalla pratica presso l'ufficio del procuratore dei poveri, ed è che veramente per un procuratore quello è l'ufficio che si può dire modello: è là dove il procuratore si può innalzare a tutta l'altezza della sua destinazione: è là dove meglio che in un altro ufficio il disinteresse sarà loro ispirato; e questa nobiltà di sentimento è necessaria, anche secondo la mente del signor ministro, che sia abituale in chi è chiamato all'esercizio di una professione così liberale.

Quindi l'ufficio centrale, mentre si accomodò a che la pratica sia ridotta da 4 a 3 anni, non si può accomodare alla dispensa dalla pratica dell'ufficio del procuratore dei poveri.

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Non mi pare, che l'onorevole relatore abbia risposto ai prin-

cipali motivi per cui, con mio rincrescimento, non posso aderire a che si renda obbligatorio un anno di pratica presso il procuratore dei poveri. Il primo motivo consiste nella ineguaglianza che risulterebbe tra quelli che abitano le città ove vi è un procuratore dei poveri, e quelli che abitano dove esso non esiste.

Il secondo ancor più grave è, che se si adottasse la legge nei termini proposti dall'ufficio centrale non potrebbe essere eseguita, perchè ho fatto presente che la media dei praticanti non sarebbe minore dai 100 ai 150. (*Segni di denegazione dal banco della Commissione*) Facciasi il conto di tutti i procuratori esercenti presso i tribunali provinciali sotto la giurisdizione delle Corti d'appello, e si vedrà che non sono in errore quando dico che i praticanti possono eccedere i cento.

L'onorevole relatore voleva giustificare la sua proposta dicendo che se non si fa la pratica nell'ufficio del procuratore dei poveri, non avranno conoscenza della procedura nelle cause criminali.

Ma io che certo sono meno di ciò sperimentato in questa materia, debbo pregarlo a riflettere, che il procuratore dei poveri non fa altro, non fa più degli altri procuratori qualsiasi nelle cause anzidette. E primieramente il Codice di procedura criminale credo che sia affatto estraneo al procuratore dei poveri; egli non sa nemmeno se vi siano cause criminali: in esse non si richiedo che il ministero dell'avvocato dei poveri; che se si trattasse degli avvocati, allora converrei anche io, che per potersi istruire nella pratica delle cause criminali, possa essere di qualche utilità la pratica negli uffici degli avvocati dei poveri. Ma quanto al procuratore, non si tratta che di assoggettare per così dire ad una imposta quelli che vogliono avviarsi alla professione di cui si discorre, e che costringonsi a cominciare a fare qualche cosa per i poveri con l'anno di pratica, cui si vorrebbero sottoporre. Ora io prego l'onorevole relatore a ritenere che tutte le imposte sono ingiuste quando non sono necessarie: che se in un ufficio bastano dieci praticanti perchè volere obbligare cento ad accorrervi senza utilità di sorta? Vi possono essere persone fornite di ogni qualità per fare un ottimo procuratore, cui però manchi il mezzo di spendere per stare un anno fuori dalla loro casa, ebbene lasciamo allora che la Camera di disciplina, e il presidente della Corte o del tribunale combinino tra loro se questo o quell'altro piuttosto possa essere richiesto, se questo o quell'altro possa con minor disagio ciò eseguire, dimodochè si concilii il bene dei poveri con la giustizia in faccia di questi candidati. Quindi io credo che non possa adottarsi altro temperamento che quello proposto nell'articolo 18.

La pratica si faccia generalmente presso un procuratore, e la Camera di disciplina ogni anno sulla domanda del procuratore dei poveri, deputi tanti praticanti quanti le sono richiesti, ed in caso di dissenso, qual giudice migliore, io domando all'onorevole relatore, se non il presidente della Corte o del tribunale?

Suppongo che il dissenso avvenisse nella Corte d'appello di Nizza, qual giudice migliore se non il presi-

dente della Corte dove vi è persona di tanta dottrina e di tanta specchiatezza? Io credo che con questo temperamento noi otterremo lo scopo che desideriamo senza inconvenienti e senza imporre aggravii superflui, che è quanto dire ingiusti, come sempre sono quando la necessità non li giustifica.

Persisto quindi a chiedere che limitata, come già si è accennato, la pratica a 4 anni, non sia imposto di necessità l'anno all'ufficio del procuratore dei poveri, e si adotti il temperamento indicato all'articolo 18, e che ivi saremo per votare.

MUSIO, relatore. Affinchè potessi essere breve, come aveva promesso quando aveva domandato di rispondere il signor guardasigilli, io mi imposi la legge di tacere tutto quello che era scritto nella mia relazione. Ora nella mia relazione le risposte a tutte le cose che si vennero accennando, vi sono ampiamente. Però spiegherò meglio cosa intesi quando accennava alla necessità di istruire i procuratori nell'ufficio dell'avvocato dei poveri, onde fossero ben avviati a far bene il loro servizio quando sono eletti a difendere qualcheduno. Questo caso si verifica nei tribunali provinciali, dove non v'è ufficio pei poveri, ed in specie nelle cause correzionali.

Del resto, la ragione più potente per applicarvi i praticanti all'ufficio dei poveri sarebbe quella di facilitare i loro migliori studi, giacchè non v'ha dove meglio si possano fare tali studi, se non se presso gli uffici in discorso.

Pare poi troppo esagerato il dire che quest'anno di pratica tornerebbe di somma pena e dispendio. E primamente il dispendio del praticante non può impedire quest'anno di pratica, come non può impedire il corso degli studi. Secondariamente si hanno uffici dei poveri presso tutte le Corti d'appello, e se ne hanno inoltre in Cuneo, Alessandria, Novara; onde non può essere tanto grave il dispendio, e pare che per questa sola

ragione non si debba rinunziare a questa idea. Ad ogni modo, ripeto, la circostanza che tutti debbono essere uniformemente istruiti, pare che domandi che tutti quelli che aspirano all'esercizio di questa professione, debbano tutti fare gli stessi studi, e gli stessi anni di pratica. Nello stesso modo che questi aspiranti fanno la spesa per andare agli studi nei luoghi, dove questi studi si fanno, andranno pure nei luoghi, dove vi è il procuratore dei poveri, per farvi l'anno di praticata; e perciò l'ufficio centrale a questo riguardo crede che non si possa fare transazione, e che questa pratica si debba prescrivere, o per meglio dire, mantenere.

PRESIDENTE. La diversità ora starebbe nell'anno di pratica da farsi all'ufficio dei poveri, essendo, quanto alla durata di essa, stabilito il termine totale di anni quattro, si faccia o no l'anno dei poveri.

Io comincerò adunque per porre ai voti l'aggiunta di quest'anno di pratica ai poveri.

Chi l'approva sorga.

(Non è approvata.)

Metterò ora ai voti il paragrafo 6...

DES AMBROIS. Io proporrei che alla redazione del Ministero si aggiungesse dopo la parola *anni*, quella *compiuti*.

(L'ufficio centrale aderisce.)

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io acconsento.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo paragrafo così concepito:

« 6° Avere atteso per quattro anni compiuti alla pratica nell'ufficio di un procuratore esercente. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Il Senato resta riconvocato per lunedì alle ore due precise.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.